CNDCEC - CNDCEC
Prot. 4180 del 23/03/2021 - Uscita
Impronta informatica: 026f0609b0d4b616a63a6899fe7f5a151e333b49d347bee5a3b33a5c109d46e9
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/dt

Roma, 23 marzo 2021

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cremona

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 175-2020. Trattamento IVA delle prestazioni svolte da professionisti nella veste di relatori a convegni organizzati dall'Ordine.

Spett.le Ordine,
con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Il parere espresso dall'Agenzia delle entrate – Direzione Contribuenti, in risposta all'istanza di consulenza giuridica inoltrata dal CNDCEC in data 7 giugno 2018 (consulenza giuridica n. 956-30/2018), ha ad oggetto la corretta qualificazione fiscale delle seguenti fattispecie:

a) i contributi specifici degli Ordini finalizzati alla copertura delle spese sostenute dall'ente strumentale per l'organizzazione di uno o più eventi formativi;
b) le entrate derivanti da attività di sponsorizzazione svolte qualora il contributo degli Ordini copra solo parzialmente le spese che gli enti strumentali devono sostenere per lo svolgimento degli eventi formativi;
c) i corrispettivi versati dagli iscritti all'Ordine per l'accesso a determinati corsi di formazione o eventi formativi organizzati dagli enti strumentali degli Ordini;
d) le entrate degli enti strumentali degli Ordini non specificamente collegate all'organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento professionale;
e) le entrate relative all'attività di formazione svolte dalle Scuole di Alta Formazione (sia i contributi versati dal Consiglio alle SAF, sia quelli versati dai partecipanti ai corsi di formazione);
f) gli importi versati agli Ordini dai soggetti, autorizzati dal Consiglio, a titolo di ristoro degli oneri sostenuti dall'Ordine territoriale per adempiere al compito istituzionale di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi formativi da parte dei propri iscritti;
g) i corrispettivi percepiti da soggetti terzi a fronte dell'attività di formazione svolta in base a cooperazione/convenzione/collaborazione con gli Ordini territoriali IVA;
h) i corrispettivi percepiti per attività di formazione svolta da soggetti autorizzati dal Consiglio per lo svolgimento di eventi formativi approvati dallo stesso Consiglio.

Nessuna delle richiamate fattispecie, il cui regime fiscale è stato oggetto di analisi nella suddetta risposta alla richiesta di consulenza giuridica, ha attinenza con la fattispecie da voi rappresentata: vale a dire la corretta individuazione del regime IVA cui assoggettare i compensi erogati ai relatori intervenuti in eventi formativi organizzati dall'Ordine.

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 4180 del 23/03/2021 - Uscita
Impronta informatica: 026f0609b0d4b616a63a6899fe7f5a151e333b49d347bee5a3b33a5c109d46e9
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Infatti, anche le fattispecie di cui alle precedenti lett. g) ed h), per tipologia maggiormente assimilabili a quelle di cui al Pronto Ordini in oggetto, riguardano ipotesi nelle quali l'organizzazione dell'evento formativo non è avvenuta a cura dell'Ordine territoriale (o di un suo ente strumentale, o di una SAF), ma è stata delegata a soggetti terzi (siano essi o meno preventivamente autorizzati allo svolgimento di detta attività da parte del CNDCEC).
In merito al quesito in oggetto, si segnala che il tema del regime IVA cui assoggettare i compensi erogati da enti pubblici ai relatori intervenuti in eventi formativi organizzati dai medesimi enti è stato oggetto di alcuni interventi della prassi amministrativa, finalizzati principalmente a verificare l'applicabilità o meno nel caso di specie dei regimi di esenzione IVA disciplinati dall'articolo 14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972.
A tal proposito, si legge nella risoluzione 4 aprile 2003, n. 84/E (pubblicata in risposta ad interpello presentato dai Collegi professionali delle ostetriche, in relazione all'organizzazione di corsi di formazione per i propri iscritti) che l'esenzione prevista dall'articolo 14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 "*si applica nei soli casi in cui gli enti pubblici stipulino convenzioni con terzi per l'esecuzione di corsi formativi, e non anche nell'ipotesi di corsi organizzati e gestiti in via autonoma dall'ente medesimo*".
La richiamata disposizione normativa, infatti, fa esplicito riferimento ai versamenti eseguiti per l'esecuzione dei corsi di formazione. Pertanto, la prestazione soggetta al regime IVA di esenzione consiste nell'effettuazione del corso formativo. "*Qualora, invece, gli enti pubblici procedano alla gestione diretta dei corsi di formazione, i versamenti eseguiti dagli stessi per l'acquisizione di beni e servizi - quali i versamenti per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono, per la locazione degli immobili, nonché per le docenze - non costituiscono il corrispettivo per l'esecuzione di un corso formativo*". La risoluzione n. 84/E del 2003 conclude affermando che i compensi erogati dai Collegi professionali delle ostetriche ai docenti liberi professionisti, per l'attività da questi svolta nell'ambito dell'evento formativo organizzato da detti Collegi non sono riconducibili nell'ambito della disposizione esentativa di cui al citato articolo 14, comma 10, della L. n. 537 del 1993.
Con la successiva risoluzione 25 luglio 2005, n. 100/E, paragrafo 1, sempre in relazione alle prestazioni didattiche, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente specificato che, mentre l'esenzione IVA, di cui all'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 è subordinata al riconoscimento da parte della pubblica Amministrazione dell'istituto o ente che la effettua, l'ambito di applicazione del citato articolo 14, comma 10, prescinde da qualsivoglia riconoscimento.
Tuttavia, anche tale ultima esenzione si applica quando i soggetti incaricati dell'esecuzione dei corsi provvedono alla effettuazione di "*operazioni che concretizzano nella loro globalità l'esecuzione di corsi di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione*"; mentre l'esenzione non trova applicazione quando i soggetti incaricati provvedano all'effettuazione di singole prestazioni (in senso analogo: risoluzione 23 dicembre 1991, n. 430947). In particolare, chiarisce il medesimo documento di prassi che l'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 "*riflette unicamente le prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi. Pertanto, le eventuali prestazioni rese all'Istituto da docenti esterni, dotati di partita Iva, devono essere assoggettate all'imposta nella misura ordinaria*".
Data la rilevanza della fattispecie rappresentata, il CNDCEC si è prontamente attivato sottoponendo all'Agenzia delle entrate apposito quesito sul punto.
L'Agenzia delle entrate, nella riunione del Tavolo tecnico con il CNDCEC tenutasi il 9 marzo u.s., ha confermato, seppure in via informale, l'interpretazione secondo cui le prestazioni di servizi in oggetto rese agli Ordini territoriali da professionisti, dotati di partita Iva, devono essere assoggettate all'IVA nella misura ordinaria.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani